

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO/PRO SOLUTO

(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ELEA FINANCE S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e amm.va: Via Fienile 1 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) al numero 205
Reg. Soc. Trib. Di Napoli C.C.I.A.A. di Napoli
Repertorio Economico Amm: NA – 799444 | C.F. 06170781212 P.IVA 06170781212

Capitale Sociale EUR 3.000.000,00 - i.v.

Tel. 00 39 081 8420136 – Fax 00 39 081 3176871 | E-mail: info@eleafinance.it | pec: eleafinancespa@pec.it
Sito internet: www.eleafinance.it

Ufficio reclami:

Via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – indirizzo e-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it

(Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, in questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni previste ex art. 67-quinquies del Codice del consumo)¹

¹ Le informazioni relative al Fornitore riguardano:

- a) l'identità del Fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il Fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- b) l'identità del rappresentante del Fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d) se il Fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il Fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e) qualora l'attività del Fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

CHE COS'È IL - FACTORING?

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Nel caso di specie, l'allegato contratto prevede anche l'esecuzione da parte del *Factor* delle seguenti prestazioni:

- a) l'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- b) la gestione, i solleciti di pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei suoi Debitori ceduti al Factor, la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori qualora espressamente pattuita tra le parti ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto.

FACTORING PRO SOLVENDO

Con il **factoring pro-solvendo** il Fornitore cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto. Il *Factor* quindi, non si assume il rischio del buon esito del credito, ed il cedente resta esposto ad un'azione di rivalsa del *Factor* nel caso in cui il debitore ceduto risulti insolvente.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

La funzione economica di tale servizio è quella di permettere al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento attraverso la stipula di un contratto atipico, non compiutamente regolato dalla Legge.

Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione?

I **rischi tipici** dell'operazione di factoring pro solvendo a carico del Fornitore cedente, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale: il cedente Fornitore si obbliga a cedere i crediti, garantendone la solvibilità, nonché l'esistenza, la certezza, l'esigibilità a scadenza e la liquidabilità dei crediti, rischiando in caso di mancato buon fine dei crediti ceduti, di dover restituire le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il cedente garantisce altresì che i crediti ceduti non potranno essere oggetto di compensazione con eventuali altri crediti vantati dai debitori ceduti. Dovrà altresì segnalare al *Factor* gli eventuali accadimenti che possano risultare diminutivi della garanzia di solvibilità del debitore ceduto.

Sul piano economico e finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare anche esigenze di finanziamento, il cedente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendosi comunque l'obbligo irrevocabile, laddove se ne palesi la necessità in base al contratto, di rimborsare le somme ottenute in anticipazione sui crediti ceduti, con i relativi interessi.

Rischi generici: variazione unilaterale delle condizioni economiche, rischio di tasso connesso ai meccanismi di indicizzazione, rischio di cambio.

FACTORING PRO SOLUTO

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cedente per ciascun debitore nei limiti dei singoli Plafond accordati volta per volta, e nei limiti dei criteri di approvabilità comunicati dal Factor per mezzo del documento apposito (RAC) per ciascun Debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il Cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione?

Il Cedente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Con la sottoscrizione del contratto di factoring il Cedente rilascia delle garanzie e assume delle obbligazioni. La non sussistenza di tali garanzie e/o l'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cedente comporta il venir meno dell'assunzione del rischio di mancato pagamento da parte della società di factoring e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Inoltre, la società di factoring potrà chiedere la retrocessione al Cedente di tali crediti.

Un ulteriore rischio è da ricondurre alla possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione?

Il corrispettivo di questa operazione di factoring è la controprestazione, da parte del cedente, del pagamento degli interessi maturati sulle somme eventualmente anticipate e degli eventuali compensi contrattualmente stabiliti, nonché del rimborso di tutte le spese e/o commissioni necessarie per le attività preliminari di istruttoria e successive (notifiche, erariali, etc.) inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale, appositamente dettagliate nel contratto.

E' fatto espresso divieto, in capo alla Finanziaria, di pattuire un tasso usurario. Ai sensi del D.Legsv. n.141/2010 l'Intermediario non potrà mai determinare i tassi operando un rinvio agli usi, così come non potrà applicare condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate, pena la nullità della pattuizione.

Inoltre, in caso di ritardato pagamento dei compensi spettanti al *Factor* rispetto alle scadenze stabilite nell'allegato contratto, decorrono anche gli **interessi di mora**, nella misura indicata nel singolo Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del contratto e comunque nei limiti del tasso soglia valido nel periodo; sono eventualmente dovute le spese di recupero giudiziale, nei limiti delle tariffe vigenti o dell'importo stabilito dal giudice sempre nel rispetto del tasso soglia valevole per il periodo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

ISTRUTTORIA FACTORING			Inclusione nel TEG
Istruttoria pratica cedente (una tantum)	Addebitata in seguito all'istruttoria effettuata da Elea Finance Spa su richiesta del cliente dopo l'invio dei documenti fiscali, la firma della richiesta di factoring, dell'attestazione della ricezione dei documenti e de questionario factoring.	€ 1.000,00	SI
Rinnovo pratica cedente (annuale)	Da pagare ogni anno alla scadenza della pratica di affidamento ed a fronte di qualsiasi variazione intervenuta successivamente all'avvio del rapporto sul fido cedente	€ 1.000,00	SI
Istruttoria pratica debitore	Da pagare a fronte di processo di valutazione svolto dal Factor su richiesta del cliente ed a fronte di qualsiasi variazione / rinnovo intervenuto successivamente	€ 500,00	SI
Commissione su garanzia	Commissione una tantum da pagare in caso di ottenimento della garanzia prevista dal <i>Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche</i>	1% (min. 350€ - max. 4.000€) oltre IVA	SI
ALTRE CONDIZIONI CONNESSE ALL'EVENTUALE PAGAMENTO ANTICIPATO			
Spese "handling" per Bonifico	Da addebitarsi per ogni singolo bonifico	€ 30,00	SI
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dalla società anche virtualmente	RECUPERO INTEGRALE	

TASSO DI INTERESSE		
Tasso Fisso	Tasso nominale annuo con addebito degli interessi con periodicità di liquidazione mensile.	7,00%
Tasso indicizzato	Tasso nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread. Periodicità della liquidazione degli interessi: mensile. In presenza di tassi indicizzati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Fermo restando lo spread, in ogni caso, al valore del parametro di riferimento, viene comunque attribuito una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.	Euribor 3M + spread 7,00%
Tasso di mora	Tasso di mora pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread.	Euribor 3M + spread 9,00%

COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO AMMINISTRATIVO NON DIRETTAMENTE CONNESSI CON L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO (PAGAMENTO ANTICIPATO)²			
GESTIONE FACTORING			Inclusione nel TEG
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Flat	Da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti ceduti e al lordo delle note credito, a partire dal mese della data di fattura	6,00%	NO
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Mensile	Da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti, a partire dal mese (mese o frazione di mese) di emissione fino al mese di scadenza della fattura	0,80%	NO
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Plus	Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese e scaduti nel mese antecedente	2,80%	NO
Spese Tenuta Conto	Da addebitarsi con la stessa periodicità dell'addebito degli interessi per ogni conto o sottoconto aperto dal Factor per la gestione del rapporto per mese o frazione di mese	€ 100,00	NO
Spese "handling", per Presentazione	Da addebitarsi ad ogni carico di cessioni presentata al Factor	€ 100,00	NO
Spese "handling", per Distinta	Da addebitarsi ad ogni carico di cessioni per ogni Debitore presentato per ogni Distinta.	€ 50,00	NO
Spese "handling", per Fattura	Da addebitarsi per ogni singola fattura e nota credito ceduta al Factor	€ 35,00	NO
Spese per Richiamo SDD/RIBA/Effetti	Da addebitarsi per ogni richiamo di effetto e/o altro mezzo di incasso	€ 50,00	NO
Spese Proroga di Scadenza/Piano di rientro	Da addebitarsi per ogni proroga di scadenza indicata originariamente in fattura	€ 50,00	NO
Spese per Insoluti	Da addebitarsi per ogni effetto insoluto	€ 50,00	NO
Spese Notifica Debitore	Spese da addebitarsi per ogni comunicazione scritta, anche via PEC, inviata relativamente alla notifica della CIM, svincoli di cessioni di credito al debitore, comunicazioni varie inviate, anche via PEC, al cedente o ai debitori per qualsiasi motivo (escluso notifica delle singole cessioni)	€ 100,00	NO
Spese informazioni Commerciali e valutazione di massima debitore ceduto	Da addebitarsi per ogni richiesta di informazioni commerciali su potenziali debitori o altri soggetti	€ 150,00	NO
Canone Home Factoring	Da addebitarsi annualmente, o frazione d'anno, per l'utilizzo, qualora richiesto dal cedente, del servizio di Web Factoring	€ 300,00	NO
Commissione minima garantita (annuo o frazione d'anno)	Importo minimo garantito al Factor come commissioni di factoring (escluso le commissioni di factoring Plus Mese), calcolato sul Turnover minimo annuo dichiarato dal cliente ridotto al 70%. Tale importo è determinato sulla base delle commissioni stabilite contrattualmente dal cliente e sulla base della durata media dei crediti. Tale importo costituisce la base del calcolo, quale Penale, come differenza tra Importo minimo garantito e Commissioni di Factoring effettivamente percepite dal Factor nel corso dell'anno o frazione anno	€ 1.500,00	NO
Spese gestione legale	Da addebitarsi per ogni evento che richieda l'intervento di uno Studio Legale a cui il Factor ricorra, anche in via stragiudiziale e giudiziale, per la tutela dei crediti acquistati oppure per far valere i propri diritti sia nei confronti del Cedente, o suoi coobbligati, che dei suoi Debitori ceduti, o coobbligati; da addebitarsi inoltre per ogni evento che richieda l'intervento di una società di recupero esterna	Recupero spese sostenute	NO
GARANZIA PRO SOLUTO			
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Flat	Da calcolarsi sul valore nominale lordo dei crediti ceduti e al lordo delle note credito, a partire dal mese della data di fattura	6,00%	NO
Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Mensile	Da calcolarsi mensilmente sul valore nominale dei crediti, a partire dal mese (mese o frazione di mese) di emissione fino al mese di scadenza della fattura	0,80%	NO

² Dal Calcolo del TEG "sono esclusi: i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento", paragrafo C4 lettera E delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (luglio 2016) - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9/8/2016.

Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Plus	di Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese e scaduti nel mese antecedente	2,80%	NO
--	--	-------	----

VALUTE		
Valute applicate alle eventuali erogazioni	Per anticipazioni del corrispettivo di cessioni a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
Valute applicate su incassi	Per incassi pervenuti a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
	Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario su / fuori piazza	gg. 20 (lavorativi)
	Per incassi pervenuti a mezzo assegno circolare	gg. 20 (lavorativi)
	Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici su piazza	gg. 15 (lavorativi)
	Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici fuori piazza	gg. 15 (lavorativi)

Il cedente dovrà inoltre rimborsare alla Società di factoring gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (anche in caso di invio documentazione inerente il rapporto in essere a clienti/garanti che non hanno attivo il portale di Home Factoring), di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento legate alla somministrazione, può essere consultato sul cartello affisso in bacheca nella sala d'attesa della sede legale dell'intermediario.

Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente unitamente al contratto.

Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e succ. modifiche

È facoltà del cliente richiedere a supporto della sua posizione una garanzia al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 e successive modifiche.

Elea Finance Spa si avvale per la presentazione ed istruttoria della domanda di garanzia dell'opera esterna di A.C.I. S.R.L., società appartenente alla Confesercenti Regionale Campana. A.C.I. S.R.L. Agenzia per l'accesso al credito con sede in Napoli, Via Toledo 148, codice fiscale e partita Iva 06651411214 oppure di NOVARIA CONSULTING SRL con sede Via Domenico Vandelli, 20 22100 Como (CO). Per tale supporto e consulenza ACI srl o NOVARIA CONSULTING SRL richiedono una **commissione dell'1% con un CAP massimo di €. 4.000 e Floor minimo di €. 350,00**. Tale commissione sarà fatturata direttamente da A.C.I. S.R.L. o da NOVARIA CONSULTING SRL al cliente ed il costo sopportato sarà inserito da Elea Finance spa nel calcolo del TEG ai fini del calcolo del tasso d'usura.

Nulla sarà dovuto in caso di respingimento della pratica di factoring per il lavoro svolto anche da A.C.I. S.R.L. e da NOVARIA CONSULTING SRL.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Di seguito si riporta in forma sintetica il contenuto delle **più significative clausole contrattuali**, fermo restando che per i rapporti fra le parti farà fede esclusivamente la formulazione del contenuto contrattuale sottoscritto, salva l'applicazione di norme di legge inderogabili.

Obblighi del Factor:

il Factor ha principalmente l'obbligo di garantire l'adeguatezza del suo assetto giuridico, al fine dell'acquisto dei crediti; si obbliga, altresì, a sollecitare il pagamento dei crediti, occupandosi del relativo incasso; si obbliga alla gestione contabile dei crediti acquistati, paga anticipatamente l'eventuale corrispettivo dei crediti

Obblighi del cedente:

- Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e, possibilmente, quello previsto negli esercizi successivi, indicando gli incassi degli ultimi 12 mesi attraverso la fornitura del partitario di ogni singolo Cliente, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di Factoring. Il Fornitore (Cliente) si impegna a mettere a disposizione degli incaricati del Factor, tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti. Questo al fine di concordare i Debitori che saranno ceduti dal Fornitore (Cliente) al Factor. Il Fornitore (Cliente) si impegna a comunicare al Factor il costo sostenuto per eventuale attività di mediazione svolta da un terzo iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi o Agenti in attività finanziaria. Albo istituito ai sensi di legge per le operazioni che il Fornitore (Cliente) effettuerà con il Factor. Il Fornitore (Cliente) autorizza sin d'ora il Factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza ed a banche dati, anche senza fini di lucro, i dati concernenti il contenuto del rapporto di Factoring.



Il Fornitore si impegna a trasmettere con periodicità annuale, tutta la documentazione societaria e civilistica relativa all'approvazione dei propri bilanci, unitamente a tutti gli altri documenti che il Factor potrà richiedere. Il Fornitore (Cliente) si impegna ad informare il Factor, immediatamente di tutte le modifiche societarie intervenute, trasmettendo senza indugio, tutta la documentazione relativa.

- si obbliga altresì al trasferimento al *Factor* di quei documenti provanti l'esistenza di eventuali garanzie dei crediti ceduti;
- ha un obbligo d'informazione relativamente le condizioni economiche e patrimoniali dei debitori ceduti;
- ha l'obbligo di corrispondere al *Factor* l'eventuale compenso previsto contrattualmente.

Compensazione volontaria:

In caso di inadempimento del Fornitore ad uno degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti, indipendentemente dalle rispettive scadenze. Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantanti nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi dovuti al Factor, nonché i crediti verso il Fornitore non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi, d'ordine del Fornitore. Salva specifica autorizzazione del Factor, è espressamente fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi eventuali crediti da lui vantati nei confronti del Factor derivanti dalle presenti condizioni generali.

Garanzie:

A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di factoring, il Factor potrà chiedere al Fornitore cedente, di prestare in suo favore, fideiussione bancaria o da parte di terzo, fino al doppio degli importi finanziati (o degli affidamenti). Tale garanzia si estenderà a tutti gli accessori del debito principale, e precisamente: interessi dovuti dal Cliente; eventuale risarcimento del maggior danno nel caso d'inadempimento del Cliente.

Risoluzione contrattuale:

Il Contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (ad eccezione del comma "j", art. 3, del Contratto allegato), 5, 6, 7, 9 delle condizioni generali allegate. Costituiscono altresì condizioni risolutive del Contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l'Amministrazione Controllata, Straordinaria od in Continuità, nonché il suo stato di insolvenza (protesti) e comunque, la diminuzione della garanzia ai sensi dell'art. 1186 c.c..

Diritto di recesso dal contratto di factoring:

Il Contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere, senza spese e penali, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il rapporto di Factoring sarà chiuso nel termine massimo di 30 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto dal Fornitore cedente al Factor ai sensi del Contratto, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 T.U.B., come modificato dal D.Legsv. 141/2010, in caso di variazioni unilaterali apportate dalla Finanziaria alle condizioni contrattuali, il Cliente ha diritto, altresì, di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per la loro attuazione e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il rapporto di Factoring sarà chiuso nel termine massimo di 30 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto dal Fornitore (Cliente) al Factor ai sensi del Contratto, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il cedente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dal finanziatore, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il cedente ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto dal finanziatore.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie:

per le eventuali controversie sorte con la Finanziaria il Fornitore ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso via Fienile n. 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail info@eleafinance.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario presso l'ufficio sito in via Fienile n. 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail info@eleafinance.it

Tutta la documentazione relativa i reclami è anche consultabile e scaricabile dall'apposita sezione presente sul ns. sito web all'indirizzo <http://www.eleafinance.it/site/elea/reclami.php>.

La Guida pratica sull'ABF può essere trasmessa in formato elettronico direttamente al cliente che ne fa richiesta.



Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring dovranno ricorrere ad un Organismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Foro competente:

Il Foro di Cuneo sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dal Contratto di Factoring allegato o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del Contratto stesso, e delle relative cessioni di credito. Fermo restando che nel caso l'azione fosse promossa dal Factor, questi avrà l'insindacabile facoltà di adire anche il Foro di Napoli.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso

LEGENDA

Factor	L'acquirente cessionario dei crediti, che è un Intermediario Finanziario
Fornitore/Cedente	l'impresa Fornitore Cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring
Debitore ceduto	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la Legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso dei crediti sub b)
CIM	Cessione dei crediti in massa ai sensi della Legge 52/1991, con cui il cedente si obbliga a cedere al Factor tutti i crediti che sorgeranno dal rapporto con i debitori per un periodo prefissato, solitamente ventiquattro mesi
Garanzia "pro solvendo"	Il Fornitore garantisce la solvenza del debitore ceduto, rimanendo pertanto esposto al rischio di un'azione di rivalsa del Factor in caso di mancato pagamento del credito ceduto.
Garanzia "pro soluto"	In questo caso, l'assunzione del rischio del mancato pagamento del debito ceduto è in capo al factor.
Fideiussione	E' il negozio giuridico, fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Corrispettivo della cessione e relativo pagamento:	Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore, dovuto dalla società di factoring al Cliente cedente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) od alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cliente cedente medesimo (factoring pro soluto)
Pagamento anticipato del corrispettivo	pagamento operato dalla società di factoring al Cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal Cliente cedente alla società di factoring in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi
Liquidazione degli interessi	periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili
RAC	Modulo di richiesta approvazione credito in cui il Cedente richiede al Factor il Plafond pro soluto sui debitori oggetto di cessione e definisce i criteri di approvabilità e che successivamente il Factor invia al cedente per eventuale accettazione a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica certificata
Criteri di approvabilità	sono i criteri specificati nella Richiesta Approvazione Credito (RAC) che definiscono quando un credito in pro soluto è approvato, approvabile o non approvabile relativamente a Modalità e Termini di Pagamento, Decorrenza, Durata, Giorni consentiti al cedente per la cessione tra la data documento e la data cessione (gg ammessi data Doc/Cess), giorni consentiti tra la data documento e la data scadenza, ossia i giorni di dilazione massima di dilazione pagamento (gg differimento pag.), giorni addizionali consentiti oltre ai giorni di



	differimento tra la data documento e la data scadenza, ossia ulteriore dilazione ammessa rispetto a quanto convenuto con il Factor per i giorni differimento pagamento (gg. tolleranza)
Turnover	Ammontare complessivo dei crediti ceduti al Factor
Offerta fuori sede:	La promozione e il collocamento di operazioni e servizi finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Factor.
TAN:	Tasso annuo nominale. E' il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Tasso di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Reclamo:	Atto con il quale il Cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'Intermediario in forma scritta un comportamento del quale è rimasto insoddisfatto.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla Clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Data _____

Firma _____

